

DECRETO 20 aprile 2023.

Approvazione degli importi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 11 marzo 2022, n. 55.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui «le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera *d*) del comma 1 [...], sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Visto in particolare l'art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale stabilisce che la comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private nonché di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti e di istituti giuridici affini sia effettuata al registro delle imprese per l'iscrizione e conservazione nell'apposita sezione e nella sezione speciale;

Visto che il predetto art. 21 prevede, al comma 2, lettere *e*) e *f*), nonché al comma 4, lettere *d*) e *d-bis*), che l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva sia consentito ai soggetti ivi indicati dietro il pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il successivo comma 6 del medesimo art. 21, ove si dispone che i diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust*», adottato ai sensi dell'art. 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto decreto, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, siano individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli importi dei diritti di segreteria della camera di commercio per gli adempimenti previsti dal decreto stesso;

Visto, altresì, il comma 2 del citato art. 8, secondo cui «Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come individuati e quantificati ai sensi del comma 1: *a*) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni di cui all'art. 3; *b*) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'art. 6; *c*) l'accesso da parte del pubblico di cui all'art. 7, comma 1; *d*) l'accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi, di cui all'art. 7, comma 2»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto con cui sono stati approvati i modelli di certificato tipo relativi alla titolarità effettiva ai sensi dell'art. 24 del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 4 ottobre 2014, con cui, tra l'altro, è stato adottato il modello di certificato in lingua inglese in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

Visto il provvedimento adottato dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXII - Sistema camerale, prot. n. 180812 del 15 ottobre 2014, avente ad oggetto «Certificati in lingua inglese - decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2014 - visure in lingua inglese - diritti di segreteria»;

Visto il provvedimento adottato dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, le società e il sistema camerale - *ex* Divisione III - Sistema camerale, dell'11 febbraio 2020, avente ad oggetto «Rilascio CNS da parte delle camere di commercio - Conclusione della sperimentazione e avvio dell'erogazione dei nuovi *token USB/Wireless*»;

Visto il decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 27 gennaio 2022, concernente il finanziamento per l'anno 2022 dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), che ha previsto per le imprese che concorrono al finanziamento una maggiorazione di euro 2,00;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione anti-



mafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136», che esclude il rilascio del certificato camerale con la dicitura antimafia;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001, 10 giugno 2003, 29 novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29 agosto 2007, 16 giugno 2008, 2 dicembre 2009, 17 giugno 2010 e 17 luglio 2012, che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 ed hanno modificato e introdotto ulteriori diritti di segreteria;

Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 sulle cause riunite C-37/20 e C-601/20, che ha dichiarato invalido l'art. 1, punto 15, lettera c), della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nella parte in cui ha modificato l'art. 30, paragrafo 5, primo comma, lettera c), della direttiva (UE) 2015/849, nel senso di prevedere, nella versione così modificata, che gli Stati membri provvedano affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico;

Atteso che per costante giurisprudenza della Corte costituzionale dalla richiamata pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea deriva la necessaria disapplicazione, in ossequio ai principi di cui all'art. 11 della Costituzione, delle norme di diritto interno con essa contrastanti;

Preso atto pertanto, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, della conseguente disapplicazione della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55;

Considerato inoltre che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e nelle more dell'intervento legislativo necessario a dare compiuta attuazione alla pronuncia, appare necessario limitare la consultazione dei dati sulla titolarità effettiva delle imprese con personalità giuridica e delle persone giuridiche private, *trust* e istituti giuridici affini ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del ridetto decreto 11 marzo 2022, n. 55, nonché ai soggetti che siano stati ritenuti detenere un interesse giuridico rilevante e differenziato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi ai certificati e alle visure relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, *trust* e istituti giuridici affini per consentire l'accesso da parte dei soggetti sopra individuati;

Ritenuto, necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi alla comunicazione di iscrizione, modificazione e conferma della titolarità effettiva al registro delle imprese da parte di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, *trust* e istituti giuridici affini;

Ritenuto, inoltre, necessario istituire appositi diritti di segreteria relativi ai certificati e alle visure c.d. «ridotti» sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, *trust* e istituti giuridici affini estratti dai soggetti che, a seguito della valutazione di apposita richiesta motivata di accesso alla came-

ra di commercio competente, siano stati ritenuti detenere un interesse giuridico rilevante e differenziato ai sensi dell'art. 7 del decreto 11 marzo 2022, n. 55;

Ritenuto necessario introdurre nuove voci relative alla titolarità effettiva alla tabella A;

Ritenuto necessario introdurre nuove note alle voci relative alla titolarità effettiva e relative sottovoci;

Ritenuto, altresì, necessario introdurre una nuova nota alle voci 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 28.1, 29.1, 30.1, 40.1, 41.1, 42.1 relativa alla visura in inglese in conformità a quanto previsto dal provvedimento n. 180812 del 15 ottobre 2014, citato;

Ritenuto necessario introdurre una nuova nota alla voce 9.2 relativa all'erogazione dei *token USB/Wireless* in conformità a quanto previsto dal provvedimento dell'11 febbraio 2020, citato;

Ritenuto necessario aggiornare le voci 2.1 e 2.2 relative alla maggiorazione per l'anno 2022 per le imprese che concorrono al finanziamento dell'O.I.C;

Ritenuto necessario eliminare il rilascio del certificato di iscrizione nella sez. ord. (con dicitura antimafia), anagrafico (con dicitura antimafia) e repertorio economico amministrativo (con dicitura antimafia) in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la tabella A con le voci e note sopra riportate;

Ritenuto opportuno approvare e ripubblicare integralmente il testo della tabella A coordinato con le integrazioni sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Diritti di segreteria

1. Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alla tabella A, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto acquista efficacia con decorrenza da quanto previsto nel provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n. 55, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del medesimo decreto con riferimento alla consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2023

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 811

